



COMUNE DI MONTECRETO
Provincia di Modena

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELLA**

***ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA
SUI REDDITI DELLE
PERSONE FISICHE***

DEL COMUNE DI MONTECRETO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 01/07/2020 modificato con delibera di
Consiglio Comunale n. 12 del 05/05/2023

Articolo 1 - Addizionale comunale all'IRPEF

1. E' istituita a decorrere dall'anno d'imposta 2000 l'addizionale comunale all'Imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Articolo 2 - Deliberazione delle aliquote

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
3. In assenza di nuova deliberazione, le aliquote per l'anno in corso si intendono prorogate per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.
4. Dall'anno d'imposta 2023 è stabilita l'aliquota unica proporzionale pari al 0,5%

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 2 - Entrata in vigore, norme transitorie e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Conservano integralmente la loro validità ed effetti gli atti approvati dai competenti organi comunali e le disposizioni di legge e del Testo Unico Comunale in vigore alla data di approvazione del presente Regolamento in merito alle aliquote, tariffe ed agevolazioni.
3. Conservano integralmente la loro validità ed effetti le disposizioni regolamentari vigenti alla data dell'approvazione del presente Regolamento, con riferimento agli atti ed ai procedimenti amministrativi di liquidazione ed accertamento tributario in corso, o comunque non definiti, a tale data.
4. A decorrere dalla entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra norma regolamentare con esso non compatibile, fatto salvo quanto stabilito ai commi precedenti.
5. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applica integralmente la vigente disciplina legislativa statale, alla quale si rinvia.